



MAZZOLENI & PARTNERS s.r.l.  
Via Mazzini n.1 - 24019 Zogno (BG)  
Piazza Lemine n. 46/48 – 24011 Almè (BG)  
Cap.Soc.: € 20.000.00 inter. versato - Iscriz.Registro Imprese di Bergamo  
C.F. e Partita Iva 03126390164 - Tel.: 0345/90889 Fax: 0345/50698  
Email: info@studiomazzoleni.com - www.studiomazzoleni.com

**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

## **LE NUOVE AGEVOLAZIONI PER IL CONTENIMENTO DEI COSTI ENERGETICI DEL C.D. “DECRETO CRISI UCRAINA” E “DECRETO ENERGIA”**

Nell’ambito del recente DL n. 21/2022, c.d. “Decreto Crisi Ucraina”, pubblicato sulla G.U. 21.3.2022, n. 67, sono contenute ulteriori disposizioni, di seguito esaminate, finalizzate al **contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale**, nonché alcune novità relative alla cessione dei crediti riconosciuti dal DL n. 17/2022, c.d. “Decreto Energia”, a favore delle imprese energivore / a forte consumo di gas naturale.

### **CREDITO D’IMPOSTA AUMENTO COSTO ELETTRICITÀ - Art. 3**

Al fine di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore energetico a favore delle **imprese non “energivore”** dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW è riconosciuto un beneficio, sotto forma di credito d’imposta, **pari al 12% delle spese sostenute** per la componente energetica **acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022**.

### **SOGGETTI BENEFICIARI DEL CREDITO D’IMPOSTA**

Come sopra accennato, possono accedere all’agevolazione in esame le imprese:

- **diverse da quelle “energivore”** di cui al Decreto MISE 21.12.2017 (per le quali è prevista una specifica agevolazione riconosciuta dal DL n. 17/2022, c.d. “Decreto Energia”);
- dotate di contatori con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW;
- i cui costi per kW/h della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del **primo trimestre 2022** al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un **incremento del costo per kW/h superiore al 30%** relativo al primo trimestre 2019.

### **CARATTERISTICHE DEL CREDITO D’IMPOSTA**

L’agevolazione in esame:

- è utilizzabile **esclusivamente in compensazione**, tramite il mod. F24, **entro il 31.12.2022**;
- **non è soggetto ai limiti** di:
  - € 2.000.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti, ex art. 34, Legge n. 388/2000;
  - € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI, ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007;
- **non è tassato** ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- **non rileva** ai fini del rapporto di deducibilità degli **interessi passivi / componenti negativi** ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;



MAZZOLENI & PARTNERS s.r.l.  
Via Mazzini n.1 - 24019 Zogno (BG)  
Piazza Lemine n. 46/48 – 24011 Almè (BG)  
Cap.Soc.: € 20.000.00 inter. versato - Iscriz.Registro Imprese di Bergamo  
C.F. e Partita Iva 03126390164 - Tel.: 0345/90889 Fax: 0345/50698  
Email: info@studiomazzoleni.com - www.studiomazzoleni.com

---

- **è cumulabile** con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito / base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo.

### **CEDIBILITÀ DEL CREDITO D'IMPOSTA**

---

Il credito d'imposta in esame è **cedibile ad altri soggetti**, compresi gli istituti di credito / altri intermediari finanziari.

**Non è possibile effettuare cessioni parziali.**

**NB** Al fine della cessione del credito è necessario **richiedere il visto di conformità** dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto al bonus a un soggetto abilitato (dottore commercialista / esperto contabile, consulente del lavoro, responsabile assistenza fiscale di un CAF imprese, ecc.).

---

Dopo la prima cessione "libera", ossia a qualsiasi soggetto, il credito può essere oggetto di **2 ulteriori cessioni esclusivamente** a favore di:

- **banche e intermediari finanziari iscritti all'Albo** di cui all'art. 106, TUB / **società appartenenti a un gruppo bancario** iscritto all'Albo di cui all'art. 64, TUB;
- **imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia** ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005.

In altre parole, il cessionario che ha ricevuto il credito a seguito della prima cessione **può cedere** il credito ricevuto **soltanto** ad uno dei soggetti sopra richiamati. Questi ultimi possono procedere con **un'ulteriore cessione** sempre nell'ambito del **settore bancario / assicurativo** o **utilizzarlo entro il 31.12.2022**, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.

In ogni caso, resta ferma l'applicazione dei **controlli e degli obblighi antiriciclaggio** di cui al D.Lgs. n. 231/2007.

Le disposizioni attuative, comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni, sono demandate ad un apposito Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

### **CREDITO D'IMPOSTA AUMENTO COSTO GAS NATURALE - Art. 4**

---

Al fine di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, alle imprese che consumano gas naturale per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici è riconosciuto un beneficio, sotto forma di credito d'imposta, **pari al 20% delle spese sostenute** per l'acquisto del gas naturale **consumato nel secondo trimestre 2022**.

Per poter beneficiare del bonus è necessario che il prezzo del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del Mercati Energetici (GME), abbia **subito un incremento superiore al 30%** del corrispondente prezzo medio del primo trimestre 2019.



MAZZOLENI & PARTNERS s.r.l.  
Via Mazzini n.1 - 24019 Zogno (BG)  
Piazza Lemine n. 46/48 – 24011 Almè (BG)  
Cap.Soc.: € 20.000.00 inter. versato - Iscriz.Registro Imprese di Bergamo  
C.F. e Partita Iva 03126390164 - Tel.: 0345/90889 Fax: 0345/50698  
Email: info@studiomazzoleni.com - www.studiomazzoleni.com

---

## **SOGGETTI BENEFICIARI DEL CREDITO D'IMPOSTA**

---

Possono accedere al bonus in esame le **imprese diverse da quelle “a forte consumo di gas naturale”** di cui all'art. 5, DL n. 17/2022 (per le quali è prevista una specifica agevolazione riconosciuta dal DL n. 17/2022, c.d. “Decreto Energia”).

## **CARATTERISTICHE DEL CREDITO D'IMPOSTA**

---

L'agevolazione in esame:

- è utilizzabile **esclusivamente in compensazione**, tramite il mod. F24, **entro il 31.12.2022**;
- **non è soggetto ai limiti** di:
  - € 2.000.000 annui per l'utilizzo in compensazione dei crediti, ex art. 34, Legge n. 388/2000;
  - € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI, ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007;
- **non è tassato** ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- **non rileva** ai fini del rapporto di deducibilità degli **interessi passivi / componenti negativi** ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;
- è **cumulabile** con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito / base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo.

## **CEDIBILITÀ DEL CREDITO D'IMPOSTA**

---

Il credito d'imposta in esame è **cedibile ad altri soggetti**, compresi gli istituti di credito / altri intermediari finanziari. **Non è possibile effettuare cessioni parziali.**

**NB**

Al fine della cessione del credito è necessario **richiedere il visto di conformità** dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto al bonus a un soggetto abilitato (dottore commercialista / esperto contabile, consulente del lavoro, responsabile assistenza fiscale di un CAF imprese, ecc.).

---

Dopo la prima cessione “libera”, ossia a qualsiasi soggetto, il credito può essere oggetto di **2 ulteriori cessioni esclusivamente** a favore di:

- **banche e intermediari finanziari iscritti all'Albo** di cui all'art. 106, TUB / **società appartenenti a un gruppo bancario** iscritto all'Albo di cui all'art. 64, TUB;
- **imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia** ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005.

In altre parole, il cessionario che ha ricevuto il credito a seguito della prima cessione **può cedere** il credito ricevuto **soltanto** ad uno dei soggetti sopra richiamati. Questi ultimi possono procedere con **un'ulteriore cessione** sempre nell'ambito del **settore bancario / assicurativo** o **utilizzarlo entro il 31.12.2022**, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.

In ogni caso, resta ferma l'applicazione dei **controlli e degli obblighi antiriciclaggio** di cui al D.Lgs. n. 231/2007.

Le disposizioni attuative, comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni, sono demandate ad un apposito Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.



MAZZOLENI & PARTNERS s.r.l.  
Via Mazzini n.1 - 24019 Zogno (BG)  
Piazza Lemine n. 46/48 – 24011 Almè (BG)  
Cap.Soc.: € 20.000.00 inter. versato - Iscriz.Registro Imprese di Bergamo  
C.F. e Partita Iva 03126390164 - Tel.: 0345/90889 Fax: 0345/50698  
Email: info@studiomazzoleni.com - www.studiomazzoleni.com

#### **INCREMENTO BONUS IMPRESE ENERGIVORE / A FORTE CONSUMO DI GAS - Art. 5**

Gli artt. 4 e 5, DL n. 17/2022, c.d. "Decreto Energia", riconoscono due specifici crediti d'imposta:

- **pari al 20%** delle spese per la componente energetica nel secondo trimestre 2022 a favore delle **imprese energivore**;
- **pari al 15%** delle spese per l'acquisto di gas naturale consumato nel secondo trimestre 2022, a favore delle **imprese a forte consumo di gas naturale**.

Ora, il Decreto in esame ha innalzato tali percentuali rispettivamente al 25% e al 20%.

<b>Credito d'imposta</b>	<b>DL n. 17/2022</b>	<b>DL n. 21/2022</b>
Imprese energivore → per spese per la componente energetica nel secondo trimestre 2022	20%	25%
Imprese a forte consumo di gas naturale → spese per l'acquisto di gas naturale consumato nel secondo trimestre 2022	15%	20%

#### **RATEIZZAZIONE BOLLETTE FORNITURE ENERGETICHE - Art. 8**

Al fine di contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi delle forniture energetiche (energia elettrica / gas naturale), è prevista la possibilità per le imprese di **rateizzare fino a 24 rate mensili** quanto dovuto per i **consumi energetici di maggio e giugno 2022**.

Possono accedere alla rateizzazione in esame le **imprese clienti finali** di energia elettrica e di gas naturale aventi sede in Italia.

**NB** La rateizzazione va **richiesta al soggetto fornitore** dell'energia elettrica / gas naturale.

#### **CESSIONE BONUS IMPRESE ENERGIVORE / A FORTE CONSUMO DI GAS - Art. 9**

L'art. 15, DL n. 4/2022, c.d. "Decreto Sostegni-ter" riconosce alle imprese energivore un credito d'imposta **pari al 20%** delle spese sostenute per l'acquisto della componente energia elettrica acquistata ed effettivamente utilizzata nel **primo trimestre 2022**.

I citati artt. 4 e 5, DL n. 17/2022, c.d. "Decreto Energia", prevedono, a favore delle imprese energivore / a forte consumo di gas naturale, il riconoscimento di un credito d'imposta rispettivamente pari:

- **al 20%** (ora aumentato al 25%, come sopra evidenziato) delle spese per la componente energetica nel **secondo trimestre 2022**;
- **al 15%** (ora aumentato al 20%, come sopra evidenziato) delle spese per l'acquisto di gas naturale consumato nel **secondo trimestre 2022**.



MAZZOLENI & PARTNERS s.r.l.  
Via Mazzini n.1 - 24019 Zogno (BG)  
Piazza Lemine n. 46/48 – 24011 Almè (BG)  
Cap.Soc.: € 20.000.00 inter. versato - Iscriz.Registro Imprese di Bergamo  
C.F. e Partita Iva 03126390164 - Tel.: 0345/90889 Fax: 0345/50698  
Email: info@studiomazzoleni.com - www.studiomazzoleni.com

Ora, il Decreto in esame stabilisce espressamente che tali crediti:

- vanno **utilizzati entro il 31.12.2022**;
- **non** possono essere **ceduti parzialmente**;
- **sono cedibili ad altri soggetti**, compresi gli istituti di credito / altri intermediari finanziari.

**NB** Al fine della cessione del credito è necessario **richiedere il visto di conformità** dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto al bonus a un soggetto abilitato (dottore commercialista / esperto contabile, consulente del lavoro, responsabile assistenza fiscale di un CAF imprese, ecc.).

Dopo la prima cessione “libera”, ossia a qualsiasi soggetto, il credito può essere oggetto di **2 ulteriori cessioni esclusivamente** a favore di:

- **banche e intermediari finanziari iscritti all’Albo** di cui all’art. 106, TUB / **società appartenenti a un gruppo bancario** iscritto all’Albo di cui all’art. 64, TUB;
- **imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia** ai sensi del DL n. 209/2005.

In altre parole, il cessionario che ha ricevuto il credito a seguito della prima cessione **può cedere** il credito ricevuto **soltanto** ad uno dei soggetti sopra richiamati. Questi ultimi possono procedere con **un’ulteriore cessione** sempre nell’ambito del **settore bancario / assicurativo** o utilizzarlo **entro il 31.12.2022**, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.

In ogni caso, resta ferma l’applicazione dei **controlli e degli obblighi antiriciclaggio** di cui al D.Lgs. n. 231/2007.

Le disposizioni attuative, comprese quelle relative all’esercizio delle opzioni, sono demandate ad un apposito Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.

#### **AUMENTO DEDUZIONE FORFETARIA AUTOTRASPORTATORI 2022 - Art. 15, comma 2**

Con l’intento di sostenere il settore dell’autotrasporto a seguito dell’eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, è **ulteriormente aumentata** la spesa ex art. 1, comma 150, Legge n. 190/2014 (Finanziaria 2015) **finalizzata all’aumento della specifica deduzione forfetaria** delle spese non documentate.

Un analogo incremento della spesa è stato disposto anche ad opera dell’art. 6, comma 2, DL n. 17/2022, c.d. “Decreto Energia”.

#### **ESENZIONE IMU - Art. 22**

Al fine di ridurre gli effetti connessi al perdurare dell’emergenza COVID-19 nonché all’incremento dei prezzi dell’energia è riconosciuto **per il 2022** un contributo, **sotto forma di credito d’imposta**, a favore delle **imprese del settore turistico - ricettivo pari al 50% della seconda rata IMU 2021**.

**NB** Per effetto di quanto disposto dal comma 5 dell’art. 22 in esame l’efficacia della nuova previsione è **subordinata all’autorizzazione** della Commissione UE.



MAZZOLENI & PARTNERS s.r.l.  
Via Mazzini n.1 - 24019 Zogno (BG)  
Piazza Lemine n. 46/48 – 24011 Almè (BG)  
Cap.Soc.: € 20.000.00 inter. versato - Iscriz.Registro Imprese di Bergamo  
C.F. e Partita Iva 03126390164 - Tel.: 0345/90889 Fax: 0345/50698  
Email: info@studiomazzoleni.com - www.studiomazzoleni.com

---

### SOGGETTI BENEFICIARI DEL CREDITO D'IMPOSTA

---

Il bonus in esame spetta ai seguenti soggetti operanti nel settore turistico - ricettivo:

- imprese turistico-ricettive;
- imprese esercenti attività agrituristica;
- imprese che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta;
- imprese del comparto fieristico e congressuale;
- complessi termali;
- parchi tematici;
- parchi acquatici / faunistici.

Il beneficio è riferito all'IMU relativa agli **immobili di categoria D/2** (alberghi, pensioni, villaggi turistici ecc.) **presso i quali è gestita la relativa attività ricettiva**, a condizione che:

- i proprietari di tali immobili siano anche i gestori delle attività ivi esercitate;
- tali attività abbiano subito una diminuzione del fatturato / corrispettivi nel secondo trimestre 2021 di almeno il 50% rispetto al secondo trimestre 2019.

### CARATTERISTICHE DEL CREDITO D'IMPOSTA

---

L'agevolazione in esame:

- è utilizzabile **esclusivamente in compensazione** tramite il mod. F24;
- **non è soggetto ai limiti** di:
  - € 2.000.000 annui per l'utilizzo in compensazione dei crediti, ex art. 34, Legge n. 388/2000;
  - € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI, ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007;
- **non è tassato** ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- **non rileva** ai fini del rapporto di deducibilità degli **interessi passivi / componenti negativi** ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.

**NB** Il credito d'imposta è riconosciuto nel rispetto delle condizioni / limiti di cui alla Comunicazione della Commissione UE C(2020) 1863 final.

---

I soggetti che intendono usufruire del beneficio in esame devono **presentare un'apposita autodichiarazione** all'Agenzia delle Entrate attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni / limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «*Aiuti di importo limitato*» e 3.12 «*Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti*» della citata Comunicazione UE.

Le disposizioni attuative, nonché il contenuto della predetta autodichiarazione, sono demandate ad un apposito Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.  
Distinti saluti